

REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso la Bulgaria e la Nigeria, e il regolamento (CE) n. 1547/1999 che stabilisce la procedura di controllo in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Bulgaria e la Nigeria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 novembre 1999, la Nigeria ha chiesto ufficialmente di poter importare alcuni tipi di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 secondo la procedura di controllo applicabile ai rifiuti elencati nell'allegato IV del suddetto regolamento (lista rossa).
- (2) Il 9 dicembre 1999, la Bulgaria ha chiesto ufficialmente di poter importare alcuni tipi di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 secondo la procedura di controllo applicabile ai rifiuti elencati nell'allegato III del suddetto regolamento (lista ambra).
- (3) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE ⁽³⁾, le richieste ufficiali della Nigeria e della Bulgaria sono state notificate, rispettivamente, il 30 novembre e il 15 dicembre 1999 al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Per tener conto della mutata situazione della Nigeria, occorre modificare contemporaneamente il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def. ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/2000 ⁽⁷⁾.
- (5) Per tener conto della mutata situazione della Bulgaria, occorre modificare contemporaneamente il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è così modificato:

- 1) nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide») del testo riguardante la Bulgaria, viene inserito il testo seguente (compresa la nota):

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.
⁽³⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
⁽⁵⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.
⁽⁶⁾ GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 21.

- «GH 014 ex 3915 90 — polimeri o copolimeri, per esempio:
- polipropilene
 - polietilene tereftalato
 - acrilonitrile copolimero
 - butadiene copolimero
 - stirene copolimero
 - poliammidi
 - polibutilene tereftalato
 - policarbonati
 - solfuri di polifenilene
 - polimeri acrilici
 - paraffine (C10-C13) (*)
 - poliuretano (non contenente clorofluorocarburi)
 - polisilossani (siliconi)
 - polimetilmetacrilato
 - alcole polivinilico
 - butirrale polivinilico
 - acetato polivinilico
 - polimeri di fluoroetilene (teflon, PTFE)

(*) Che non possono essere polimerizzate e vengono usate come plastificanti.»

2) Il testo riguardante la Nigeria è così modificato:

«Tutti i tipi, tranne:

1) Nella sezione GA (Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe:

GA 120	7404 00	rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati alla voce AA 190)
GA 220	ex 8105 10	rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	rifiuti e rottami di manganese

GA 290	ex 8112 11	rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	rifiuti e rottami di:
GA 330		— afnio
GA 340		— indio
GA 350		— niobio
GA 360		— renio
GA 370		— gallio
GA 400	ex 2804 90	rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	rifiuti e rottami di terre rare

- 2) Tutti i tipi della sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide")
- 3) Tutti i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta")
- 4) Tutti i tipi della sezione GJ ("Rifiuti tessili").

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1547/1999 è così modificato:

- 1) All'allegato A nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide») del testo riguardante la Bulgaria, viene inserito il testo seguente (compresa la nota):

«GH 014	ex 3915 90	— polimeri o copolimeri, per esempio:
		— polipropilene
		— polietilene tereftalato
		— acrilonitrile copolimero
		— butadiene copolimero
		— stirene copolimero
		— poliammidi
		— polibutilene tereftalato
		— policarbonati
		— solfuri di polifenilene
		— polimeri acrilici
		— paraffine (C10-C13) (*)
		— poliuretano (non contenente cloro fluorocarburi)
		— polisilossani (siliconi)
		— polimetilmetacrilato
		— alcole polivinilico
		— butirale polivinilico
		— acetato polivinilico
		— polimeri di fluoroetilene (teflon, PTFE)

(*) Che non possono essere polimerizzate e vengono usate come plastificanti.»

2) Nell'allegato B il testo riguardante la Nigeria è così modificato:

«1) nella sezione GA (Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe:

GA 120	7404 00	rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati alla voce AA 190)
GA 220	ex 8105 10	rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	rifiuti e rottami di:
GA 330		— afnio
GA 340		— indio
GA 350		— niobio
GA 360		— renio
GA 370		— gallio
GA 400	ex 2804 90	rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	rifiuti e rottami di terre rare

2) Tutti i tipi della sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide")

3) Tutti i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta")

4) Tutti i tipi della sezione GJ ("Rifiuti tessili")».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
